



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FLERES, FERRARA, ALICATA,
BURGARETTA APARO e CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2011

Disposizioni per il riconoscimento pubblico
delle associazioni professionali

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità del riconoscimento pubblico delle associazioni professionali, dei prestatori di attività professionali libere ed intellettuali nasce dalla consapevolezza che i cittadini e le istituzioni che utilizzano tali professionisti non sono garantiti, allo stato attuale, in termini di qualità dell'intervento.

Ad oggi i professionisti sono autoreferenziati.

Il riconoscimento della rilevanza sociale, economica ed occupazionale di tali professionisti è motivata dall'esigenza che costoro debbano essere in possesso di certificazioni di competenza, a loro volta rilasciate dalle associazioni professionali di riferimento. Conseguentemente, evitare che le associazioni di quei professionisti non ricadano nel controllo degli ordini e dei collegi professionali, significa sviluppare un sistema di garanzie a tutela dell'utenza e dell'istituzione.

Il radicamento ed il consolidamento delle professioni intellettuali nel tessuto socio-economico dello Stato non è funzione diretta solo delle professioni ordinamentate; a tal proposito, appare utile ricordare le caratteristiche del modello di certificazione professionale più diffuso nei Paesi dell'Unione europea e che è stato recepito nella nostra legislazione attraverso il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania».

Tale modello prevede che i professionisti siano organizzati in associazioni la cui finalità è quella di fornire un dispositivo che permetta di verificare la competenza del professionista e di disciplinare le norme di competenza e di regolamento. Ciò significa che, per

poter esercitare la professione, il professionista non deve essere necessariamente iscritto all'associazione, ma dalla sua adesione deriva un marchio di qualità, ovvero il certificato di competenza. Il tutto è a vantaggio dei clienti e delle istituzioni pubbliche e private che, nel rivolgersi ad un professionista certificato da un'associazione riconosciuta, hanno più garanzie rispetto ad un professionista autoreferenziato.

Basti inoltre pensare che fin dal 1994 il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha censito una serie di professioni, appartenenti all'area socio-sanitaria, come non ordinamentate ma rappresentate da associazioni professionali. A titolo di esempio, se ne citano solo alcune: audiometrista; chinesiologo; *counselor*; dietista; informatore scientifico del farmaco; podologo; pedagogista. Sono state individuate, inoltre, altre professioni nell'ambito dei servizi alle imprese, come nell'area tecnica: amministratore di condominio; tecnico della sicurezza.

In tale ambito si colloca il presente disegno di legge che si propone lo scopo di creare un modello complementare di certificazione professionale che produca un vero e proprio riconoscimento di qualità dei servizi resi.

L'articolo 1 riconosce la rilevanza sociale, economica ed occupazionale delle professioni intellettuali.

L'articolo 2 definisce l'attività professionale, la professione riservata, la professione libera, l'associazione professionale e l'utente di un'attività professionale.

L'articolo 3, infine, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro delle associazioni professionali, dei prestatori di attività professionali libere ed intellettuali, nel quale vengono iscritte le associazioni che rientrano nelle definizioni di «attività professionale», di «professione libera» e di «associazione professionale».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 4, 33, 35, 41 e 117 della Costituzione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, persegue i seguenti obbiettivi:

a) riconoscere la rilevanza sociale, economica e occupazionale delle professioni intellettuali;

b) sostenere ed incentivare la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione ed internazionalizzazione delle attività professionali.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «attività professionale»: un'attività di lavoro indipendente finalizzata alla prestazione di un servizio nel quale la componente intellettuale prevale su quella organizzativa;

b) «professione riservata»: l'attività professionale organizzata secondo ordini o collegi;

c) «professione libera»: ogni professione che non rientra tra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che ha rilevanza economica e sociale e che affida la sua organizzazione all'associazione professionale;

d) «associazione professionale»: un'organizzazione tra professionisti appartenenti ad una stessa categoria, che svolgono un'attività professionale intellettuale;

e) «utente di una attività professionale»: il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale.

Art. 3.

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Registro delle associazioni professionali, dei prestatori di attività professionali libere ed intellettuali, di seguito denominato «Registro», nel quale sono iscritte le associazioni che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio regolamento, i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione al Registro, nonché le regole di funzionamento del Registro medesimo.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

